

DELIBERA N. 163/25/CONS

**PARERE ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO IN MERITO ALLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO
ALL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE C12727, CONSISTENTE
NELL'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO ESCLUSIVO DI BRISTOL S.R.L.
DA PARTE DI RETELIT S.P.A.**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 25 giugno 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 11 della predetta legge;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”*;

VISTI in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera b), l’articolo 6, comma 1, e l’articolo 16, commi 1 e 4, della predetta legge;

VISTO l’accordo di collaborazione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* ;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 114/24/CONS, del 30 aprile 2024, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del Codice*”;

VISTA la nota pervenuta in data 5 giugno 2025, prot. n. 139924, con la quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito “AGCM”) ha chiesto il parere, ai sensi dall’art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, della legge n. 249/97, in merito allo schema di provvedimento relativo al caso C12727, consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo di Bristol S.r.l. da parte di Retelit S.p.A.;

VISTI gli atti trasmessi dall’AGCM con la citata nota;

RILEVATO quanto segue:

Le Parti e la descrizione dell’operazione

1. Retelit S.p.A. (di seguito “Retelit” o “società acquirente”) è una società attiva in Italia nel settore delle comunicazioni elettroniche, focalizzata sul mercato *business-to-business* (di seguito anche “B2B”). L’azienda offre una gamma integrata di infrastrutture e soluzioni digitali, con una copertura capillare su tutto il territorio italiano, attraverso diverse soluzioni, dalla fibra ottica ai *data center*, dal *cloud* alle soluzioni di *cybersecurity*. Attualmente, Retelit è indirettamente controllata da Asterion Industrial Partners SGEIC S.A. (di seguito, “Asterion”), società indipendente di gestione degli investimenti focalizzata sulle infrastrutture europee.

2. Ai fini dell’operazione, verrà costituita la società Bristol S.r.l. (di seguito “Bristol” o “società *target*”), nella quale confluiranno un ramo di azienda, il cui intero capitale sociale è detenuto da BT Italia S.p.A. (di seguito “BT Italia”). Inoltre, prima del completamento dell’operazione di concentrazione in oggetto, le aziende Atlanet S.p.A.¹ e Basicstel S.p.A.² saranno oggetto di fusione per incorporazione in BT Italia; le attività di queste due società confluiranno anch’esse in Bristol. Le attività di Bristol comprenderanno, dunque, l’offerta integrata di servizi di rete fissa e connettività su infrastruttura in fibra ottica, soluzioni di comunicazione unificata e *collaboration*, servizi *cloud* e *data center*, *cybersecurity*, gestione delle infrastrutture IT e supporto alla digitalizzazione dei processi aziendali.

¹ Atlanet S.p.A. è una società acquisita dal gruppo BT nel 2006 allo scopo di fornire servizi di *call center* a BT Italia e che fornisce servizi di *Service Desk* (supporto ai clienti e implementazione della *customer experience*), *Customer & Ordering Assistance* (supporto alle strutture di vendita attraverso l’attività di *order management* e dei processi ad essa correlati, con la finalità di garantire sinergia tra le attività del *team* e garantire soluzioni più efficaci per il cliente finale), *Business and Technical Support* (assicura l’operatività del centro e le attività a supporto del *business* di BT Italia).

² Basicstel S.p.A., società acquisita da BT Italia nel 2001, è la società proprietaria di infrastrutture di trasporto “*backbone*” e dispone di una rete in fibra ottica di circa 3.200 chilometri, completamente integrata con la rete di proprietà di BT Italia. Basicstel esegue attività di: *i*) vendita della capacità di trasporto, nonché di infrastruttura in fibra ottica spenta, sia a BT Italia che a terze parti; *ii*) esercizio e manutenzione della rete.



3. L'operazione di concentrazione consiste nell'acquisizione da parte di Retelit dell'intero capitale sociale di Bristol, attualmente inattiva.

4. L'operazione, essendo finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Ricorrono, inoltre, le condizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in merito all'obbligo di comunicazione preventiva.

TENUTO CONTO degli ambiti di competenza dell'Autorità, in merito all'identificazione dei mercati rilevanti e alla valutazione delle problematiche competitive evidenziate;

CONSIDERATO quanto segue:

Sommario

1. I mercati rilevanti individuati dall'AGCM.....	3
2. Le valutazioni dell'AGCM	5
3. Le valutazioni dell'Autorità sullo schema di provvedimento dell'AGCM	6

1. I mercati rilevanti individuati dall'AGCM

1. L'operazione di concentrazione, in considerazione dell'attività svolta dall'impresa *target* Bristol, interessa i seguenti mercati rilevanti: *i*) mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per clientela affari; *ii*) mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa; *iii*) mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing*; *iv*) mercato dei servizi di *cybersecurity*.

Il mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per clientela affari

2. In linea con i suoi precedenti in materia, l'AGCM ritiene che i servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per clientela affari costituiscano un mercato separato rispetto ai servizi per clientela residenziale e SOHO (*Small Office Home Office*). Per quanto i servizi offerti siano analoghi (voce e connessione dati a banda larga e ultra-larga), esistono differenze sostanziali in termini di qualità del servizio e assistenza nonché di modalità di selezione, tanto che gli operatori differenziano le offerte per clientela residenziale e affari attraverso specifiche politiche commerciali e di *marketing*.

3. Tenuto conto che l'attività delle società coinvolte è concentrata nel mercato dei servizi B2B, l'AGCM definisce il mercato rilevante dei servizi di telecomunicazione al

dettaglio su rete fissa per clientela affari, lasciandone aperta – come fatto in passato – la definizione merceologica³.

4. Da un punto di vista geografico, in linea con i suoi precedenti, l'AGCM individua un unico mercato di dimensione nazionale, tenuto conto dell'estensione geografica delle reti, delle regolamentazioni nazionali nonché della sostanziale presenza dei medesimi operatori sull'intero territorio nazionale.

Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

5. In linea con i propri precedenti, l'AGCM individua il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, distinto da quello dei servizi di accesso al dettaglio, come ricomprensivo dei servizi che permettono agli operatori di telecomunicazione di fornire servizi ai clienti finali tramite l'accesso alla rete fissa locale a banda larga e ultra-larga.

6. L'AGCM ritiene che la dimensione geografica del mercato sia nazionale, in linea con i suoi precedenti.

Il mercato dei servizi di data center e cloud computing

7. I servizi di *data center* consistono nell'offerta di infrastrutture fisiche e digitali per l'elaborazione, gestione, archiviazione e trasmissione di dati. Le imprese che forniscono tali servizi mettono a disposizione spazi attrezzati in cui i clienti possono ospitare i propri sistemi IT. Diversamente, il *cloud computing* è un modello di infrastrutture informatiche che consente di disporre, tramite Internet, di un insieme di risorse di calcolo (*i.e.*, reti, *server*, risorse di archiviazione, applicazioni *software*) che possono essere erogate come servizio. In linea con i propri precedenti, l'AGCM lascia aperta la questione se esista un mercato di servizi di collocazione/*housing* forniti dai *data center*, distinto dai servizi di *cloud computing*.

8. Dal punto di vista geografico, l'AGCM evidenzia che nei propri precedenti ha individuato diverse dimensioni geografiche del mercato in esame, che vanno dall'ambito locale, come ad esempio un'area di 50 chilometri di raggio dal centro dell'area urbana in cui sono localizzati i centri in esame, alle macroaree Nord e Centro-Sud e che si potrebbe individuare anche un unico mercato di dimensione nazionale. Nel caso in esame, l'AGCM ritiene che, similmente a quanto rilevato in altri precedenti, l'esatta definizione del mercato geografico possa essere lasciata aperta in quanto l'operazione non appare idonea a determinare criticità concorrenziali.

Il mercato dei servizi di cybersecurity

9. Il mercato dei servizi di *cybersecurity* ricomprende quei servizi basati su tecnologie, processi e misure di protezione progettate per ridurre il rischio di attacchi

³ L'AGCM evidenzia, in ogni caso, che il mercato include, tra gli altri, servizi di gestione delle schede SIM aziendali, fornitura di servizi *cloud* e IA, connettività alla rete fissa per aziende, linee affittate, servizi di reti private ("*private networking*") nonché servizi correlati alla *cybersicurezza* e alla costituzione di reti aziendali interne.

informatici. Si distingue dal settore dei servizi IT generici per finalità, competenze tecniche, normative specifiche, nonché per la presenza di un'Autorità di vigilanza autonoma, rappresentata in Italia dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

10. Da un punto di vista geografico, alla luce dell'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi di tale natura, il mercato ha dimensione nazionale.

2. Le valutazioni dell'AGCM

Il mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per clientela affari

11. L'AGCM evidenzia che il mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per clientela affari è caratterizzato dalla presenza di due grandi operatori, TIM e Fastweb/Vodafone, e da una serie di operatori minori, tra cui Retelit. A seguito dell'operazione, Retelit, pur posizionandosi quale terzo operatore del mercato per ricavi a seguito dell'operazione, non sarà in grado di avvicinarsi né per ricavi né per linee attive ai primi due *player*.

12. Pertanto, l'AGCM ritiene che l'operazione non dia luogo a criticità concorrenziali con riferimento al mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio su rete fissa per la clientela affari.

Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

13. L'offerta di servizi di accesso all'ingrosso è quasi completamente espressa da tre operatori (FiberCop, Open Fiber e, in misura minore, Fastweb). In questo mercato, Bristol svolge attività di vendita di servizi di accesso all'ingrosso in maniera molto limitata, con una quota stimata sensibilmente inferiore all'1%. Anche la quota di Retelit nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso è [*Omissis*].

14. Pertanto, l'AGCM, tenuto conto che sia in termini di volumi che di ricavi l'entità dell'attività in oggetto è del tutto trascurabile rispetto alle dimensioni sia dei principali operatori del mercato sia del mercato stesso, conclude che l'operazione in esame non solleva problematiche competitive in questo mercato.

Il mercato dei servizi di data center e cloud computing

15. Nel mercato dei servizi di *data center e cloud computing* la presenza delle Parti a livello nazionale, anche a seguito dell'operazione, risulterebbe del tutto marginale. Queste conclusioni non sarebbero modificate per qualsivoglia definizione dalla dimensione geografica del mercato rilevante.

16. L'AGCM ritiene, pertanto, che, a prescindere dalla definizione geografica del mercato, l'operazione in esame non appaia idonea a determinare criticità sotto il profilo della concorrenza, tenuto conto della quota di mercato molto bassa che Retelit deterrebbe a seguito dell'operazione e della presenza di numerosi operatori internazionali che detengono la maggioranza delle quote di mercato a livello nazionale.

Il mercato dei servizi di cybersecurity

17. In Italia, il mercato è caratterizzato dalla presenza di numerosi operatori qualificati, tra cui Accenture, Leonardo, Capgemini, IBM e Italtel. In tale contesto, le Parti detengono posizioni del tutto marginali.

18. L'AGCM ritiene che, tenuto conto che le quote di mercato delle Parti risultano inferiori all'1%, l'entità risultante dall'operazione non supererebbe tale soglia e, pertanto, l'operazione non risulta in alcun modo idonea a sollevare criticità concorrenziali.

19. Alla luce delle considerazioni riportate in precedenza con riferimento a tutti i mercati individuati, l'AGCM conclude che la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante e non ritiene, quindi, necessario avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

3. Le valutazioni dell'Autorità sullo schema di provvedimento dell'AGCM

20. L'Autorità condivide le conclusioni dell'AGCM secondo cui l'operazione non genera criticità concorrenziali nei mercati interessati e pertanto non è necessario avviare alcuna istruttoria.

21. L'Autorità condivide sostanzialmente le conclusioni raggiunte dall'AGCM in merito all'individuazione dei mercati rilevanti del prodotto come di seguito argomentato, e formula un'osservazione specifica sulla dimensione geografica del mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa.

22. Anzitutto, si condivide che il mercato dei servizi al dettaglio per clientela affari costituisca in mercato distinto da quello dei servizi al dettaglio per clientela residenziale. In particolare, con l'ultima delibera adottata dall'Autorità relativa all'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 89 del Codice (delibera n. 114/24/CONS), l'Autorità ha ritenuto che i clienti affari presentino esigenze in termini di qualità del servizio e di assistenza estremamente differenti da quelle della clientela residenziale. Di conseguenza, gli operatori hanno sviluppato differenti *business units* per poter soddisfare efficacemente le differenti necessità della clientela finale; inoltre, le strategie commerciali possono differire, laddove i clienti affari sono spesso destinatari di offerte a progetto mentre per i clienti residenziali l'offerta è quasi esclusivamente per adesione.

23. In relazione alla definizione merceologica del mercato dei servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa, l'Autorità evidenzia che nell'ultima analisi di mercato, adottata con delibera n. 114/24/CONS, sono stati individuati *inter alia* i seguenti mercati rilevanti

dei servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa⁴: 1) mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (Mercato n. 1); 2) mercato dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso da rete fissa tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio e una sede d'utente (Mercato n. 2). Considerato che le Parti offrono servizi al dettaglio alla clientela affari, il mercato interessato dall'operazione in esame sembra riconducibile a quello dei servizi a capacità dedicata, finalizzato alla fornitura di accessi a banda larga e ultra-larga ai clienti finali.

24. Per quanto concerne la definizione geografica del mercato rilevante all'ingrosso, l'AGCM ritiene che il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso abbia dimensione nazionale.

25. Sul punto, in linea con i precedenti pareri dell'Autorità, preme evidenziare che – seguendo le prescrizioni del quadro regolamentare in vigore – nella delibera n. 114/24/CONS, in continuità con quanto già era stato rilevato nella precedente analisi di cui alla delibera n. 348/19/CONS, l'Autorità ha confermato l'individuazione di mercati subnazionali con riferimento ai mercati dei servizi di accesso locale all'ingrosso (mercato 1) e di capacità dedicata all'ingrosso (mercato 2), avendo riscontrato nel territorio nazionale la presenza di aree caratterizzate da condizioni concorrenziali sostanzialmente diverse. L'analisi geografica puntuale dei mercati rappresenta dunque da due cicli regolamentari un perno della valutazione delle condizioni concorrenziali. In particolare, nell'ultima analisi di mercato l'Autorità ha individuato una maggiore estensione delle aree del territorio ormai pienamente concorrenziali e dunque caratterizzate da condizioni competitive significativamente diverse da quelle del resto del territorio nazionale. Le stesse aree del “resto del territorio nazionale” sono state a loro volta caratterizzate da situazioni concorrenziali diverse che hanno portato a differenziazione dei rimedi.

26. Per quanto le definizioni appena evidenziate possano trovare applicazione nel caso in esame, si condivide, in ogni caso, che una più precisa definizione della dimensione geografica del mercato non incide ai fini della valutazione della presente operazione, tenuto conto delle quote di mercato marginali che Retelit verrebbe a detenere all'esito dell'operazione.

27. L'Autorità ritiene altresì condivisibili le valutazioni effettuate dall'AGCM sugli effetti derivanti dall'operazione di concentrazione in esame. Si concorda infatti che le quote di mercato marginali detenute da Retelit e Bristol nei diversi mercati considerati siano tali che l'operazione di concentrazione non possa ostacolare in maniera significativa la concorrenza effettiva in nessuno dei mercati individuati e dunque si ritiene che l'operazione di concentrazione non costituisca né rafforzi una posizione dominante.

⁴ Le definizioni di questi mercati sono in linea con le indicazioni della *raccomandazione n. 2020/2245 della Commissione europea, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.*



UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

1. L'Autorità, per i profili di sua competenza, esprime parere adesivo, per quanto esposto in motivazione, alle conclusioni dell'AGCM riportate nello schema di provvedimento relativo all'operazione di concentrazione C12727, consistente nell'acquisizione del controllo esclusivo di Bristol S.r.l. da parte di Retelit S.p.A.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, salvo che vengano rappresentate, entro trenta giorni dal suo ricevimento, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

Roma, 25 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella